

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------|---|
| Determinazione | n. DET-AMB-2026-2260 del 28/04/2026 |
| Oggetto | RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE E SUBENTRO PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE CHIAVENNA AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' VIGOLO MARCHESE-MARONE IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC). DITTA: CONSORZIO CANALE PUSTERLA, PREVOSTURA E PALAZZO GUIDOTTI. PRATICA: PCPPA1190. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-2392 del 27/04/2026 |
| Struttura/Servizio adottante | Area Demanio Idrico |
| Responsabile adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno ventotto APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);

- le deliberazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.G.R. 1195/2016;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”. Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 6234/1994 del 13/12/1994, è stata assentita a Colombi Ernesto (C.F. CLMRST22P22E726H), rappresentante di un gruppo di utenti, la concessione in sanatoria per la derivazione di acqua pubblica superficiale per uso irriguo dal Torrente Chiavenna in loc. Vigolo Marchese (specificatamente loc. Marone) in Comune di Castell'Arquato (PC), per una portata massima pari a 35 l/s, con scadenza fissata al 15/05/2011 (codice pratica PCPPA1190);
- che gli eredi dei concessionari hanno regolarmente chiesto il rinnovo, senza modifiche, della suddetta concessione, con istanza presentata il 22/12/2011 al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna (assunta al protocollo regionale n. 2320 del 05/01/2011);

PRESO ATTO

- della domanda assunta al prot. n. PG/2024/0029259 del 14/02/2024, con cui il Consorzio Canale Pusterla, Prevostura e Palazzo Guidotti, c.f. 91130150336, ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo, motivato dal fatto che in data 22 marzo 2023 il gruppo di utenti ha costituito il suddetto Consorzio con la finalità di organizzare le operazioni di derivazione, già precedentemente concesse, mediante un consorzio tra le persone proprietarie, comproprietarie o aventi un diritto reale o personale sui terreni di destinazione agricola ricadenti nell'area irrigua del canale di presa, così come dichiarato in relazione tecnica assunta agli atti;
- che con suddetta istanza, successivamente integrata con relazione assunta al prot. n. PG/2024/0089658 del 16/05/2024, il Consorzio di utenti ha richiesto una riduzione dei quantitativi prelevati dal torrente Chiavenna rispetto a quanto precedentemente concesso, come di seguito dettagliato:
 - portata massima di esercizio pari a l/s 16;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 124.940;
- che da suddetta relazione, assunta al prot. n. PG/2024/0089658 del 16/05/2024, è emerso che la risorsa viene convogliata dal punto di presa in un canale/fosso del diametro medio di 1500 mm, localizzato su sedime demaniale per una estensione di circa 1,00 km, utilizzato per la distribuzione di risorsa ai diversi consorziati, che restituisce la risorsa eventualmente non utilizzata direttamente

nel Torrente Chiavenna in corrispondenza del foglio catastale n° 15, mappale n° 859 del Comune censuario di Castell'Arquato (coord. UTM-RER x:566594,04; y:970208,66);

- che conseguentemente è necessario che le occupazioni di aree demaniali siano integrate nell'atto di rinnovo di concessione;

CONSIDERATO che:

- si è proceduto a pubblicare la domanda di rinnovo sul BURERT n. 139 del 08.05.2024, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

CONSIDERATO

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il Torrente Chiavenna, cod. corpo idrico IT08011200000003_4ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è sufficiente;

CONSIDERATO INOLTRE che per l'occupazione/utilizzo delle aree del demanio pubblico è dovuto un canone, che nel caso di specie può essere oggetto di compensazione con i costi che il concessionario dovrà sostenere per la gestione del canale/fosso, così come riportato nel corpo del disciplinare allegato al presente atto;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO

- che in data 10/09/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

- in data 11/09/2025 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. PG/2024/0098767 del 29/05/2024, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere positivo senza prescrizioni del Consorzio di Bonifica di Piacenza (PG/2024/0113492 del 19/06/2024):

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (del. 8/2015, aggiornata dalla del. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a mc/s 0,05 nel periodo estivo e nella misura pari a mc/s 0,06 in quello invernale;

ACCERTATO

- che la società uscente risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- che il richiedente:
 - ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
 - ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
 - ha costituito in data 27/03/2026 un deposito cauzionale pari a 606,12 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio Canale Pusterla, Prevostura e Palazzo Guidotti, c.f. 91130150336, il rinnovo con variante in diminuzione e cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale con occupazione di area demaniale, cod. pratica PCPPA1190, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda sinistra del torrente Chiavenna;
 - ubicazione del prelievo: comune di Castell'Arquato (PC), in loc. Vigolo Marchese-Marone, al foglio 22 fronte mappale 185 del N.C.T, coordinate UTM-RER x:566146 y:968802;
 - caratteristiche delle aree demaniali in concessione:
 - canale/fosso ubicato nel comune di Castell'Arquato (PC), in loc. Vigolo Marchese-Marone, al foglio 22 fronte mappale 185-145-243 e foglio 14 fronte mappale 106-97-287-395-393-85-197-196-79-366 del N.C.T, coordinate punto iniziale del canale UTM-RER x:566146 y:968802, avente diametro di 1500 mm, localizzato su sedime demaniale per una estensione di circa 1,00 km, utilizzato per la distribuzione di risorsa ai diversi consorziati, che restituisce la risorsa eventualmente non utilizzata direttamente nel Torrente Chiavenna in corrispondenza punto elencato di seguito;
 - tratto di canale di restituzione, ubicato nel comune di Castell'Arquato (PC), in loc. Vigolo Marchese-Marone, al foglio 15 fronte mappale 859 del N.C.T, coordinate UTM-RER x:566594,04 y:970208,66, avente diametro di 600 mm, localizzato su sedime demaniale per una estensione di circa 5 m;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 16,00;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 124.940,00;
2. di stabilire che il Deflusso Minimo Vitale (DMV) da lasciar defluire a valle dell'opera di presa nel torrente Chiavenna debba essere pari a mc/s 0,05 nel periodo estivo e mc/s 0,06 in quello invernale;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2040;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/04/2026, registrato al Prot. 27/04/2026.0076733.E;
5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 606,12 euro e che il canone per le occupazioni demaniali viene compensato con i costi annui sostenuti dal concessionario per la gestione/manutenzione del canale;
6. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 606,12 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010;

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata al Consorzio Canale Pusterla, Prevostura e Palazzo Guidotti, c.f. 91130150336 (cod. pratica PCPPA1190).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

L'opera di presa è ubicata sul torrente Chiavenna (corpo idrico codice: IT080112000000003_4ER) nel comune di Castell'Arquato (PC), in loc. Vigolo Marchese-Marone, al foglio 22 fronte mappale 185 del N.C.T, coordinate UTM-RER x:566146 y:968802. La presa consiste in un canale di invito, con una paratoia posta a circa 33,0 cm dalla soglia del manufatto di presa. Il canale di derivazione scorre costeggiando la strada comunale per Montagnano per il primo tratto insinuandosi, in seguito, nelle proprietà di alcuni agricoltori, che usufruiscono dello stesso per l'irrigazione delle colture da loro prodotte. L'acqua viene prelevata lungo il canale dai singoli agricoltori tramite motopompe da circa 70 CV; la risorsa eventualmente non utilizzata viene poi restituita a valle del ponte stradale ubicato nell'abitato di Vigolo Marchese.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per la coltivazione di un comparto di circa 76 Ha coltivato a mais, pomodoro, prato stabile, soia e vite, con sistema di irrigazione a goccia.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 16,00 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 124.940,00;
3. Caratteristiche delle aree demaniali occupate:
 - canale/fosso ubicato nel comune di Castell'Arquato (PC), in loc. Vigolo Marchese-Marone, al foglio 22 fronte mappale 185-145-243 e foglio 14 fronte mappale 106-97-287-395-393-85-197-196-79-366 del N.C.T, coordinate punto iniziale UTM-RER x:566146 y:968802, avente diametro di 1500 mm, localizzato su sedime demaniale per una estensione di circa 1,00 km, utilizzato per la distribuzione di risorsa ai diversi consorziati, che restituisce la risorsa eventualmente non utilizzata direttamente nel Torrente Chiavenna in corrispondenza punto elencato di seguito;

- tratto di canale di restituzione, ubicato nel comune di Castell'Arquato (PC), in loc. Vigolo Marchese-Marone, al foglio 15 fronte mappale 859 del N.C.T, coordinate UTM-RER x:566594,04 y:970208,66, avente diametro di 600 mm, localizzato su sedime demaniale per una estensione di circa 5 m;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2040.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, in corrispondenza della presa principale sul torrente Chiavenna, idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata, inviando documentazione attestante l'avvenuta installazione.

Il concessionario deve trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito Portale Demanio Idrico

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 0,05 mc/s (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a mc/s 0,06 (dal mese di ottobre al mese di aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
3. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.
Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente.
4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale.
6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, nonché alla destinazione d'uso e all'estensione dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione.

9. Verifica idoneità risorsa – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

10. Responsabilità del concessionario – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che si è espressa oltre i termini procedurali con parere assunto al Prot. 24-10-2025.0188774.E:

- i pozzetti ed ogni altro manufatto accessorio esistenti od in progetto sull'area demaniale in fregio al corso d'acqua torrente Chiavenna, ancorché completamente interrati, che si trovino a distanza inferiore a metri 10 (dieci) dal ciglio superiore variabile di sponda sinistra del torrente Chiavenna o dal limite demaniale nel caso in cui quest'ultimo sia interno rispetto al ciglio di sponda attuale, secondo il disposto di cui all'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904 in riferimento alle distanze minime dal piede di sponda ed opere di difesa idraulica accessorie, dovranno essere rimossi integralmente e smaltiti a spese e cura del Richiedente e, qualora previsti da progetto, arretrati di una distanza superiore a quella imposta, onde evitare che interferiscano con il corretto regime idraulico ed il buon deflusso della portata liquida e solida del torrente Chiavenna nel tratto in argomento oltre che non essere d'ostacolo a futuri interventi di risagomatura d'alveo e spondale disposti dalla Scrivente Autorità idraulica che si dovessero rendere necessari per assicurare il pubblico e generale interesse; il Richiedente sarà ritenuto responsabile in solido per l'eventuale inottemperanza alle disposizioni sulle distanze minime di legge che dovesse essere causa di danni a persone o cose, disalveamenti, erosioni, cedimenti spondali od interferenze in genere con il naturale corso del torrente Chiavenna;

- il recupero di eventuali alterazioni idromorfologiche all'attuale assetto del torrente Chiavenna che non siano state preventivamente concordate con l'Autorità idraulica, di danneggiamenti alle opere idrauliche d'alveo e spondali realizzate dall'Agenzia di Protezione Civile od a qualunque altra infrastruttura con diversa titolarità, sarà esclusivamente posto in carico al Richiedente;
- il Richiedente è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sezione d'alveo del torrente Chiavenna in prossimità del punto di attingimento delle acque oltre che al contenimento della vegetazione; il materiale derivante dagli eventuali risezionamenti dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente asportato e smaltito secondo le disposizioni di legge in materia;
- la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa dell'opera di presa fissa atta al prelievo delle acque superficiali, ai sensi dell'art. 12 del T.U. R.D. 523/1904, competeranno unicamente al Richiedente;
- le modifiche alle opere che, in ogni momento, potranno essere disposte dall'Autorità idraulica per assicurare il corretto regime idraulico ed il buon deflusso delle acque del torrente Chiavenna competeranno unicamente al Richiedente;
- in relazione alle lavorazioni/opere:
 - è fatto assoluto divieto di asportare materiale litoide alluvionale fuori dall'alveo demaniale in qualunque quantità così come porre in atto ogni genere di sua commercializzazione;
 - è fatto assoluto divieto di cantierizzare azioni non preventivamente concordate ed autorizzate dall'Autorità idraulica che possano alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, sponde, loro accessori e manufatti di difesa idraulica attinenti nonché accentuare l'erosione spondale e di fondo alveo del tratto di corso d'acqua in argomento, secondo i dettati dell'art. 96 T.U. R.D. 523/1904;
 - la responsabilità circa l'utilizzo di piste/guadi è in capo al Richiedente, il quale ne è costituito custode e tenuto ad ottemperare alla loro regolarizzazione mediante concessione d'uso per le superfici ricadenti all'interno del sedime demaniale;

- l'area demaniale oggetto di concessione d'uso per attingimento idrico dovrà essere mantenuta sgombra e pulita da materiali e rifiuti di qualsiasi genere che dovranno essere smaltiti a spese e cura del Richiedente secondo le normative di legge in materia;
- è ad esclusivo e totale carico del Richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza del presente nulla osta idraulico, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - inclusa la fauna acquatica - e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
- il Richiedente è consapevole che l'area in questione ricade in fascia ad elevato rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza delle lavorazioni sulle opere di derivazione e di presa. In particolare, il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività e lavorazione in qualsiasi momento in concomitanza con qualunque livello di allerta diramato, giallo - arancione - rosso. È a totale responsabilità, carico e spese del Richiedente ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di nulla osta idraulico.

Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e l'Agenzia Regionale di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o

regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

2. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.
3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.